



Regolamento
per la gestione del patrimonio immobiliare
disponibile della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico
San Matteo di Pavia
e relativa disciplina per l'affidamento di contratti di
locazione ed affitto

(Reg. n. 67/2020)

Approvato con deliberazione n. 5/C.d.A/0062 del 28 maggio 2020



SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2 – COMPETENZA ISTITUZIONALE	3
ART. 3 – EVIDENZA PUBBLICA	4
ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	4
CAPO II – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AVENTI AD OGGETTO FONDI RUSTICI ED IMMOBILI AD USO DIVERSO DA QUELLO AGRICOLO	5
ART. 5 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI FONDI RUSTICI E DEGLI IMMOBILI AD USO DIVERSO DA QUELLO AGRICOLO.....	5
<u>SEZIONE I – L’ASTA PUBBLICA.....</u>	5
ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL CANONE A BASE DI GARA.....	5
ART. 7 – BANDO DI GARA	6
ART. 8 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER PARTECIPARE ALL’ASTA.....	6
ART. 9 – CAUZIONE PROVVISORIA.....	7
<u>SEZIONE II – LA LICITAZIONE PRIVATA PREVIO AVVISO PUBBLICO</u>	7
ART. 10 – DETERMINAZIONE DEL CANONE DA PORRE A BASE DI GARA	7
ART. 11. – FASI DELLA LICITAZIONE.....	8
ART. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA.....	9
<u>SEZIONE III – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE</u>	10
ART. 13 – CRITERIO IN AUMENTO RISPETTO AL CANONE POSTO A BASE DI GARA	10
ART. 14 – CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.....	10
<u>SEZIONE IV – LA TRATTATIVA PRIVATA E I RAPPORTI A TITOLO GRATUITO.....</u>	11
ART. 15 – TRATTATIVA PRIVATA.....	11
ART. 16 – RAPPORTI A TITOLO GRATUITO	11
CAPO III – FONDI RUSTICI: DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE USCENTE	11
ART. 17 – DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE USCENTE	11
CAPO IV - L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO E LA FASE DI ESECUZIONE.....	12
ART. 18 – AGGIUDICAZIONE	12
ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	13
ART. 20 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 21 – RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO.....	13
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ART. 22 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO E RINVIO ALL’ORDINAMENTO	14
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE.....	14



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento definisce i principi di gestione amministrativa\tecnica\legale dei beni immobili afferenti al patrimonio disponibile di proprietà della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia e la disciplina per il loro affidamento in locazione e\o affitto, in conformità alle leggi vigenti in materia.
2. La gestione è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio della Fondazione, da intendersi in un'accezione ampia, secondo l'interesse pubblico e la mission istituzionale della Fondazione, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, buon andamento dell'Amministrazione, concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, nonché di tutela dell'ambiente e del territorio nel quale i beni appartenenti al patrimonio insistono.
3. La Fondazione, in attuazione del principio di sussidiarietà, ove lo ritenga opportuno e conforme all'interesse pubblico, può coinvolgere soggetti portatori di interessi collettivi – pubblici e privati – che siano possibili destinatari delle scelte strategiche di gestione del patrimonio. Tale coinvolgimento può essere realizzato, secondo le specifiche discipline, mediante comunicazioni informative, stipula di intese e\o accordi quadro, anche con organizzazioni professionali maggiormente rappresentative.

ART. 2 – COMPETENZA ISTITUZIONALE

1. L'adozione del presente Regolamento rientra nella competenza istituzionale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, secondo il riparto previsto dallo Statuto.
2. Le determinazioni relative alla gestione, ivi compresi – in via esemplificativa e non esaustiva – la programmazione delle attività, l'esperimento dei procedimenti di scelta del contraente, la verifica dell'adempimento da parte dei soggetti aggiudicatari, rientrano nelle competenze gestionali affidate al Direttore generale, secondo il riparto previsto dallo Statuto.



ART. 3 – EVIDENZA PUBBLICA

1. Secondo l'Ordinamento vigente, comunitario e nazionale, la scelta dei contraenti per l'affidamento in locazione e/o affitto dei beni oggetto del presente regolamento avviene nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
2. I procedimenti di scelta del contraente saranno indetti dalla Fondazione per ciascun immobile o lotto di immobili.
3. Nell'atto d'indizione di ciascun procedimento saranno definiti i criteri di valutazione per l'individuazione dell'aggiudicatario, privilegiando il criterio del più proficuo utilizzo e della massimalizzazione dell'interesse pubblico, secondo due parametri, utilizzabili congiuntamente o disgiuntamente a seconda delle caratteristiche dell'immobile oggetto della procedura ossia
 - a) criterio economico: canone a base di gara, con offerta al rialzo;
 - b) criterio qualitativo: valorizzazione del compendio, anche mediante progetti di ristrutturazione del patrimonio edilizio su di esso insistente, tutela dell'ambiente, efficienza energetica.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore Generale della Fondazione nomina il Responsabile del Procedimento per le fasi della scelta del contraente e dell'esecuzione del rapporto contrattuale a essa conseguente. Nella fase dell'esecuzione, il Responsabile del Procedimento può avvalersi di collaboratori mediante apposita individuazione.



CAPO II – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AVENTI AD OGGETTO FONDI RUSTICI ED IMMOBILI AD USO DIVERSO DA QUELLO AGRICOLO

ART. 5 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI FONDI RUSTICI E DEGLI IMMOBILI AD USO DIVERSO DA QUELLO AGRICOLO

1. Nel rispetto dei principi di cui alla Prima Parte del presente regolamento, i beni di cui al presente articolo dovranno essere assegnati in locazione mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. La Fondazione, salvo che non sussistano i presupposti per l’esperienza di una trattativa privata ai sensi del successivo art. 15, adotterà le seguenti procedure:
 - asta pubblica;
 - licitazione privata.
3. Nel perseguimento dei principi di cui alla Parte Prima del presente regolamento, nei singoli procedimenti di scelta del contraente potrà essere adottato il criterio del **massimo rialzo sul canone** posto a base di gara oppure il criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa**, con valorizzazione dell’elemento economico e di quello qualitativo.
4. Nel caso di esperienza di procedimento di scelta del contraente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara stabiliscono i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.

SEZIONE I – L’ASTA PUBBLICA

ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL CANONE A BASE DI GARA

L’indizione del procedimento di scelta del contraente è preceduto dall’istruttoria degli Uffici della Fondazione finalizzata a individuare il valore di mercato per la determinazione del canone da porre a base d’asta.



ART. 7 – BANDO DI GARA

1. Il bando di gara dovrà almeno indicare:

- a) il giorno e l'ora dell'apertura delle offerte;
- b) l'oggetto dell'asta, ossia il bene e la sua descrizione;
- c) il canone di stima posto a base d'asta;
- d) gli eventuali vincoli e servitù;
- e) la natura e la durata del contratto e l'eventuale rinnovabilità dello stesso;
- f) il nominativo del Responsabile del Procedimento;
- g) i documenti da allegare all'offerta per essere ammessi alla gara;
- h) le modalità di presentazione delle offerte;
- i) l'importo delle cauzioni;
- j) se si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta, purché congrua ed economicamente vantaggiosa per la Fondazione;

ART. 8 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER PARTECIPARE ALL'ASTA

1. Per essere ammessi all'asta i concorrenti, unitamente all'offerta e agli altri documenti eventualmente previsti nel singolo bando di gara, dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, nella quale si attestino almeno le seguenti condizioni:

- a) il concorrente ha preso visione di tutte le condizioni contenute nella documentazione predisposta e consultabile presso il profilo della Fondazione;
- b) il concorrente è consapevole dello stato di fatto e di diritto dell'immobile oggetto del procedimento e di ritenerlo idoneo allo scopo cui intende destinarlo;
- c) il concorrente non ha controversie pendenti con la Fondazione inerenti a rapporti oggetto del presente regolamento;
- d) nei confronti del concorrente non sussista alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi da 1 a 3, del D.lgs. n. 50\2016
- e) nel caso il concorrente sia un'impresa, lo stesso dichiara l'iscrizione alla camera di commercio, il nominativo della persona designata a rappresentarla e impegnarla



legalmente, nonché dichiara che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato e che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la gara e che non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

- f) il concorrente si dichiara consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 potranno essere autocertificate in un'unica dichiarazione.

ART. 9 – CAUZIONE PROVVISORIA

1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno dimostrare di aver prestato, mediante mezzi stabiliti nel bando di gara, una cauzione provvisoria.
2. La cauzione provvisoria resterà vincolata, per l'aggiudicatario, fino alla stipulazione del contratto. Le cauzioni dei concorrenti non aggiudicatari verranno svincolate a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

SEZIONE II – LA LICITAZIONE PRIVATA PREVIO AVVISO PUBBLICO

ART. 10 – DETERMINAZIONE DEL CANONE DA PORRE A BASE DI GARA

1. L'indizione del procedimento di scelta del contraente è preceduto dall'istruttoria degli Uffici della Fondazione finalizzata a individuare il valore di mercato per la determinazione del canone da porre a base d'asta.
2. Ove ritenuto opportuno ai fini istruttori per tale aspetto, gli Uffici della Fondazione potranno acquisire informazioni anche interpellando soggetti pubblici e privati, ivi comprese le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative.



ART. 11. – FASI DELLA LICITAZIONE

1. La procedura di licitazione privata consta di due fasi:

- a) *Avviso pubblico di licitazione privata per richiesta di manifestazione di interesse;*
- b) *Licitazione privata mediante lettera invito;*

Fase a)

L'Avviso di licitazione privata per richiesta di manifestazione di interesse dovrà almeno indicare:

- a) l'oggetto della licitazione privata, ossia il bene e la sua descrizione;
- b) le modalità di presentazione della richiesta di manifestazione di interesse;
- c) il termine di presentazione della richiesta;
- d) gli eventuali vincoli e servitù;
- e) la durata del contratto e l'eventuale rinnovabilità dello stesso;
- f) il nominativo del Responsabile del Procedimento;
- g) l'importo delle cauzioni;
- h) i documenti da allegare all'offerta per essere ammessi alla gara;
- i) se si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta, purché congrua ed economicamente vantaggiosa per la Fondazione.

L'Avviso è pubblicato a cura del Responsabile del procedimento sul portale della Fondazione (<http://www.sanmatteo.org>), nella sezione Bandi e Concorsi – sottosezione Bandi di gara) per almeno 15 giorni, nonché con ulteriore eventuali forme di pubblicità previste nei singoli atti di gara.

Fase b)

Il Responsabile del procedimento darà avvio alla licitazione privata mediante *lettera invito* indirizzata ai concorrenti, presenti nel verbale di chiusura della manifestazione di interesse, che dovrà almeno indicare:

- a) le modalità di presentazione delle offerte;
- b) le date e le modalità per effettuare eventuali sopralluoghi, se e in quanto previsto dagli atti di gara;
- c) il termine e le modalità di presentazione delle offerte;
- d) il termine apertura offerte.



Entro il termine di presentazione indicato nella *lettera invito*, i concorrenti, unitamente all'offerta e agli altri documenti eventualmente previsti nella *lettera invito*, dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, nella quale si attestino almeno le seguenti condizioni:

- a) il concorrente ha preso visione di tutte le condizioni contenute nella documentazione predisposta e consultabile presso il profilo della Fondazione;
- b) il concorrente è consapevole dello stato di fatto e di diritto dell'immobile oggetto del procedimento e di ritenerlo idoneo allo scopo cui intende destinarlo;
- c) il concorrente non ha controversie pendenti con la Fondazione inerenti a rapporti oggetto del presente regolamento;
- d) nei confronti del concorrente non sussista alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi da 1 a 3, del D.lgs. n. 50\2016
- e) nel caso il concorrente sia un'impresa, lo stesso dichiara l'iscrizione alla camera di commercio, il nominativo della persona designata a rappresentarla e impegnarla legalmente, nonché dichiara che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato e che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la gara e che non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- f) il concorrente si dichiara consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 potranno essere autocertificate in un'unica dichiarazione.

ART. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA

1. In ogni caso, per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno dimostrare di aver prestato, esclusivamente mediante mezzi stabiliti nel bando di gara, una cauzione provvisoria.

2. La cauzione provvisoria resterà vincolata, per l'aggiudicatario, fino alla stipulazione del contratto. Le cauzioni dei concorrenti non aggiudicatari verranno svincolate a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

SEZIONE III – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 13 – CRITERIO IN AUMENTO RISPETTO AL CANONE POSTO A BASE DI GARA

1. La gara si effettuerà per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il canone base indicato nel bando di gara e l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenterà il canone di importo più elevato, con esclusione delle offerte al ribasso. In caso di offerte recanti aumenti uguali il Responsabile del Procedimento provvederà, mediante lettera raccomandata, ad invitare gli offerenti a migliorare, mediante rialzo del canone originariamente proposto, la propria offerta, assegnando allo scopo uno specifico termine. Il concorrente che, entro il predetto termine, presenterà la migliore offerta sarà dichiarato aggiudicatario.

2. Ove nessuno dei destinatari dell'invito a offrire di cui al precedente comma 1 faccia pervenire, nel termine previsto, un'offerta migliorativa, l'aggiudicazione verrà assegnata mediante estrazione a sorte in seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti.

ART. 14 – CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

1. Nel caso di esperimento di procedimento di scelta del contraente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel bando di gara o nella lettera invito sono stabiliti i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi

2. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

- a) la valorizzazione fondiaria;
- b) la valorizzazione culturale, paesaggistica e ambientale del fondo;
- c) la gestione di servizi di interesse socio-economico;
- d) la valorizzazione dei fabbricati, mediante proposte di risanamento conservativo, ristrutturazione, sviluppo immobiliare, efficienza energetica;
- e) ogni altro elemento ritenuto rilevante rispetto alle specificità dell'immobile.

3. I singoli atti di gara possono prevedere che i criteri di cui sopra vengano declinati in specifici progetti.



4. L'elemento relativo al valore economico del canone offerto sarà valutato al rialzo rispetto a quello posto a base di gara.

SEZIONE IV – LA TRATTATIVA PRIVATA E I RAPPORTI A TITOLO GRATUITO

ART. 15 – TRATTATIVA PRIVATA

1. I beni immobili oggetto del presente regolamento potranno essere affidati in locazione a trattativa privata, esclusivamente quando non sia stata presentata, nell'ambito di una precedente gara ad evidenza pubblica, nessuna offerta.
2. Il soggetto con cui la Fondazione intraprenderà la trattativa privata dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 8.
3. Il medesimo soggetto dovrà preliminarmente costituire una cauzione provvisoria nella misura stabilita negli atti di cui al comma 1.

ART. 16 – RAPPORTI A TITOLO GRATUITO

La Fondazione – a fronte di motivate esigenze di tutela dell'interesse pubblico, conformi agli scopi statutari e accertate mediante istruttoria degli Uffici – potrà concedere a soggetti pubblici o privati beni afferenti al patrimonio disponibile mediante contratti a titolo gratuito (comodato, etc.) e per periodi definiti.

In tali ipotesi non potranno in ogni caso e ad alcun titolo essere svolte presso i beni in questione attività commerciali.

CAPO III – FONDI RUSTICI: DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE USCENTE

ART. 17 – DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE USCENTE

1. Con riferimento alle procedure per l'affidamento di contratti di locazione aventi ad oggetto fondi rustici, una volta individuato l'aggiudicatario, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la Fondazione provvederà a comunicare entro il termine di 5 giorni dall'aggiudicazione, le condizioni dell'accordo all'eventuale titolare del diritto di prelazione, di cui all'art. 4-bis della Legge 3 maggio 1982, n. 203.



2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà contenere l'indicazione di un termine, non superiore a 45 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, entro cui può essere esercitato il diritto di prelazione alle medesime condizioni.
3. Nel caso di procedimento di selezione con criterio in aumento al canone posto a base di gara, il conduttore esercita la prelazione offrendo le medesime condizioni economiche dell'offerta risultata aggiudicataria.
4. Nel caso di procedimento di selezione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il conduttore esercita la prelazione offrendo condizioni uguali, economiche e qualitative, dell'offerta risultata aggiudicataria.
5. A fine di garantire l'esercizio del diritto di prelazione in ogni procedimento, i criteri di valutazione qualitativa delle offerte non potranno prevedere né considerare elementi infungibili.

CAPO IV - L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO E LA FASE DI ESECUZIONE

ART. 18 – AGGIUDICAZIONE

1. Dell'avvenuta assegnazione del bene immobile verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul profilo della Fondazione.
2. In caso di asta pubblica o licitazione privata, inoltre, dovrà inviarsi comunicazione all'aggiudicatario, che dovrà contenere:
 - a) gli estremi dell'atto di aggiudicazione;
 - b) l'invito a costituire cauzione definitiva nelle modalità previste dal bando di gara o dalla licitazione privata;
 - c) l'invito a stipulare il contratto;
 - d) l'avvertenza che in caso di mancata costituzione della cauzione definitiva o di mancata sottoscrizione del contratto, senza giustificato motivo, la Fondazione, senza bisogno di messa in mora, dichiarerà decaduto l'assegnatario, incamererà la cauzione provvisoria e richiederà il risarcimento per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti. In caso di asta pubblica, la Fondazione si riserverà di aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria.



ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva, mediante fideiussione o soluzioni alternative previste nel bando di gara, che resterà vincolata per tutta la durata del contratto.
2. L'importo della cauzione verrà stabilito dal Responsabile del Procedimento in relazione all'immobile e alle condizioni contrattuali.
3. Qualora l'aggiudicatario non verserà la cauzione definitiva, la Fondazione, senza bisogno di messa in mora, potrà dichiarare decaduto l'aggiudicatario, incamerare la cauzione provvisoria e richiedere il risarcimento per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti. In caso di asta pubblica, la Fondazione si riserverà di aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria.

ART. 20 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto dovrà avvenire entro i termini stabiliti dal Responsabile del Procedimento, da comunicarsi all'aggiudicatario mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Qualora l'aggiudicatario non si renderà disponibile alla stipula del contratto entro il termine di cui al precedente comma 1, la Fondazione, senza bisogno di messa in mora, potrà dichiarare decaduto l'aggiudicatario, incamerare la cauzione provvisoria e richiedere il risarcimento per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti. In caso di asta pubblica, la Fondazione si riserverà di aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria.
3. L'aggiudicatario dovrà attestare, prima della stipulazione del contratto, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8 nelle forme ivi previste.

ART. 21 – RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO

1. Non sono ammesse clausole di rinnovo tacito del contratto.



2. Potranno essere previste clausole di rinnovo mediante atto bilaterale espresso, purché, in caso di affidamento mediante asta pubblica o licitazione privata, la rinnovabilità del contratto venga preventivamente esplicitata nel bando di gara o licitazione privata, con puntuale individuazione delle modalità e dei limiti temporali del rinnovo.

3. Sono consentite proroghe dei rapporti contrattuali in essere, alle medesime condizioni, per il tempo necessario all'espletamento delle procedure selettive necessarie all'individuazione dell'aggiudicatario.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO E RINVIO ALL'ORDINAMENTO

1. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento recedono rispetto a norme di Legge, statali o regionali, che dispongono diversamente.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 03/06/2020